

Pensioni di reversibilità: in quali casi l'Inps effettuerà il ricalcolo d'ufficio

Attraverso una circolare diffusa a dicembre 2023, l'Istituto ha recepito il principio sancito dalla Corte Costituzionale in tema di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi percepiti dai superstiti.

L'Inps procederà alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici che rientrano nella casistica esaminata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022. Si tratta delle pensioni di reversibilità che sono state ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite. A seguito del ricalcolo, gli arretrati rilevati saranno liquidati nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come si è espressa la Corte Costituzionale

La Consulta ha stabilito che il combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'art. 1, L. n.335/1995, e della correlata Tabella F. violano il principio di ragionevolezza. Non prevedono infatti il divieto a procedere alla decurtazione effettiva della pensione in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi.

È stata quindi rilevata la necessità di prevedere un tetto alla riduzione delle pensioni di reversibilità che rientrano in questa fattispecie, introducendo il limite della "concorrenza dei redditi".

Come sarà effettuata la ricostituzione

Risalendo alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, l'INPS calcolerà le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Pensione di reversibilità e redditi percepiti: in che misura sono cumulabili

Sono previste quattro casistiche, in base all'ammontare degli importi assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali:

- 1) Se il reddito è inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
- 2) Se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
- 3) Se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per



- il 60% con i redditi del beneficiario;
- 4) Se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Non concorrono alla formazione di reddito i seguenti importi:

- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- il reddito prodotto dalla casa in cui si vive;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- la stessa pensione ai superstiti.

Si ricorda, infine, che il divieto di cumulare oltre un certo limite reddito e pensione di reversibilità non viene applicato se i titolari del trattamento sono figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

Il Patronato 50&PiùEnasco è a tua disposizione per fornirti la consulenza e l'assistenza necessarie per tutte le prestazioni di natura previdenziale.